

Statuto Sunrise ODV

ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Sunrise ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Monteriggioni e con durata illimitata.

ART. 2 – SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi per attività di interesse generale svolte dall'associazione - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione progetta i propri interventi partendo dall'ascolto delle esigenze espresse dalle stesse comunità bisognose affinché esse siano soggetti attivi del proprio sviluppo.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione realizza i seguenti interventi:

- 1) Promuovere e organizzare programmi di sostegno a distanza rivolti a minori, famiglie, comunità in condizioni di necessità.
- 2) Organizzare raccolte di fondi ed iniziative di beneficenza.
- 3) Sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere l'informazione sui problemi dello sviluppo e della povertà.
- 4) Promuovere la costituzione di legami di solidarietà tra popoli con occasioni di scambio e confronto culturale.
- 5) Instaurare rapporti di cooperazione con organizzazioni o associazioni nazionali e internazionali che perseguano gli stessi scopi.

ART. 3 - SOCI

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che ne condividono gli scopi e si impegnano a rispettare l'organizzazione e le regole previste nel presente Statuto e a collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione e dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, può essere posto a base del rifiuto della richiesta di entrare a far parte dell'associazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'esercizio del diritto di socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinate all'effettivo versamento della quota associativa annuale, nei termini previsti dal Consiglio.

La quota associativa non è rimborsabile, ed è intrasmissibile.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 4. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, né criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci hanno tutti uguali diritti. I soci hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa associazione; a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi responsabili dell'associazione. Hanno diritto di voto in assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Hanno diritto ad esaminare i libri sociali dietro presentazione di una richiesta indirizzata scritta al Presidente con preavviso di almeno 15 giorni.

I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

ART. 4

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
- dimissioni;
- espulsione per:
 - grave inosservanza delle disposizioni dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

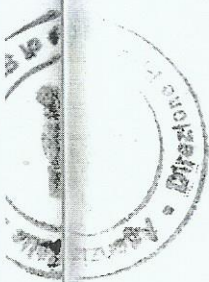
Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione, sul quale decide in via definitiva il Consiglio Direttivo appositamente riunito. La delibera di espulsione deve essere adeguatamente comunicata all'associato

ART. 5

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.



ART. 6 – ORGANI SOCIALI

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli Soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

ART. 7 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente entro la fine del mese di aprile. Essa è inoltre convocata ogni qual volta il Presidente o il Consiglio lo ritengano opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 50% (cinquanta per cento) dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo di prima e seconda convocazione, spedita anche a mezzo fax o e-mail, a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è comunque regolarmente convocata anche in assenza delle formalità anzidette quando sono presenti tutti i Soci aventi diritto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, un consigliere o da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approva la relazione annuale del Consiglio direttivo;
- qualsiasi delibera attinente l'Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni dell'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio, avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei votanti; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti in assemblea in proprio o per delega e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Per modificare lo statuto occorre la presenza almeno della maggioranza assoluta dei soci e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare con apposito verbale redatto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea di volta in volta nominato.

ART. 8- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio direttivo è formato da 6 membri (Presidente, un vice presidente e 4 consiglieri) eletti dall'assemblea.

Il Consiglio direttivo dura in carica 5 anni e può essere rieletto. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio viene sostituito dal primo dei non eletti. In caso di esaurimento della lista sarà convocata un'assemblea per la nomina del nuovo consigliere.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi dell'Associazione. Comunque deve trattarsi sempre di ordinaria amministrazione.

In particolare spetta al Consiglio direttivo:

- espletare la gestione ordinaria dell'associazione secondo le indicazioni e le deliberazioni dell'assemblea dei Soci;
- programmare e promuovere l'attività sociale;
- determinare l'ammontare della quota associativa minima da versarsi annualmente;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci;

- predisporre il **rendiconto della gestione** annuale entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera con la maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 – LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è l'unico ad avere la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente

ART. 10 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- proventi da attività di raccolta fondi;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del terzo Settore;
- ogni altro provento comunque conseguito sempre nel rispetto e nella stretta osservanza degli scopi sociali indicati all'art. 2 che precede.

ART. 11

L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo predispone annualmente la relazione sulla gestione e il bilancio annuale che vengono approvati dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono e depositati presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 14- LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.

ART. 15 VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 - NORME RESIDUALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 e successive modifiche in quanto compatibile, dal codice civile.